

STATUTO

**CONSORZIO 10.0 -
CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA DON ABBO 20

Numero REA: IM - 217498

Codice fiscale: 01702800085

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato "A"
all'atto n. 12/24-9352
del 26.07.19

art.1

(Costituzione e denominazione)

1. E' costituito un consorzio tra cooperative sociali in forma di società cooperativa sociale, ai sensi dell'art.27 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577, dell'art.8 della legge 8 novembre 1991 numero 381, dell'art.10 D.Lgs. 460/1997, successive modifiche e integrazioni, denominato "Consorzio 10.0 – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Società Cooperativa Sociale".

2. La società ha sede nel Comune di Imperia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

Per quanto non previsto dal Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, al consorzio si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, se compatibili.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice Civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere, senza indugio, convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Al consorzio di cooperative si applicano altresì:

- le disposizioni dell'articolo 27 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 numero 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui il consorzio stesso opera, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori delle cooperative consorziate;

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile.

3. Con delibera dell'Organo Amministrativo, la sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune e potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

4. Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci è quello risultante dal Libro Soci, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di quei soci che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne facciano espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.

art.2

(Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

art.3

(Scopo mutualistico)

1. Il Consorzio è disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e persegue lo scopo mutualistico svolgendo in forma associata consortile il coordinamento, la promozione e la realizzazione di servizi, consentendo ai soci di ottenere il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Il Consorzio intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "società cooperativa a mutualità prevalente", di cui all'art.2514 C.C., la società:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art.2513 C.C.

2. I Consorzio può operare anche con terzi non soci.

[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*



art.4

(Oggetto sociale)

1. Il Consorzio intende perseguire l'interesse sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non soci.

In relazione ai propri scopi il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art.8 della Legge 381/91, ha per oggetto le seguenti attività:

- operare nel campo della solidarietà sociale, stimolando collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale di coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative socie ed anche tramite RTI od altre forme di integrazione imprenditoriale, tutte le attività previste dalla legge 381/91 art.1 punto 1 sia del tipo A ed ad essa riconducibili, (gestione di servizi sociosanitari ed educativi etc.) che del tipo B (svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla medesima legge).

In particolare riferimento, il consorzio ha come oggetto, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e privati in genere:

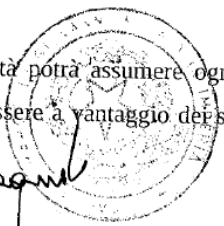
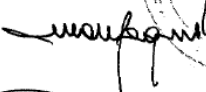
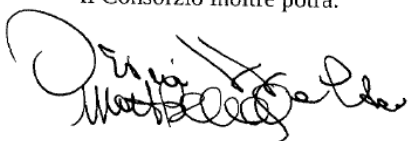
- a) L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, e soggetti in difficoltà;
- b) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
- c) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;
- d) La gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro

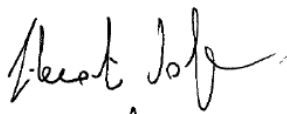
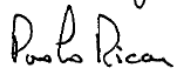
che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

- e) L'organizzazione dei servizi comuni nel settore della gestione aziendale ritenuti necessari e/o utili per migliorare la conduzione e l'economicità delle imprese associate;
- f) Lo svolgimento in nome e per conto degli associati presso i competenti organi statali, regionali e provinciali, comunali, comunità montane e simili, gli istituti bancari, assicurativi, previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico e privato di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dei contributi, dei finanziamenti ed in genere di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;
- g) L'organizzazione di attività di formazione, addestramento ed aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio della Regione o di altri Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché le specifiche competenze e personalità dei soci, dirigenti tecnici e dipendenti degli associati;
- h) La gestione, direttamente od in convenzione, di servizi di assistenza tecnico informatica e telematica compresa la vendita e/o noleggio di software, hardware e altri supporti informatici;
- i) Lo svolgimento, a favore dei propri soci, di servizi nel campo della consulenza aziendale con particolare riferimento ai settori, amministrativo, finanziario, marketing, elaborazione dei dati contabili e dei cedolini relativi al personale sia proprio che dei propri soci;
- j) La concessione di prestiti, anticipazioni, avalli, fidejussioni, garanzie nonché compiere qualsiasi atto o negozio di natura finanziaria di qualunque genere, esclusivamente a favore dei soci;
- k) L'allestimento, per i soci, di servizi di idonea consulenza tecnica, finanziaria e amministrativa per le operazioni di credito e di investimento;
- l) La fornitura di servizi relativi alla predisposizione di progetti tecnici e gestionali di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e di ausiliario, sia per Enti Pubblici, attraverso relativa gara d'appalto, sia per Soggetti Privati;
- m) La fornitura di servizi in merito allo studio e valutazione economica di attività relative ai servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e di ausiliario, sia per Enti Pubblici, attraverso relativa gara d'appalto, sia per Soggetti Privati attraverso attività di due-diligence e redazione di Piani Economici e Finanziari.

2. Per il perseguimento degli scopi sociali la società potrà assumere ogni iniziativa attinente a servizi socio-sanitari o ad essi collegati, che possa essere a vantaggio dei soci e dei loro rispettivi associati.

Il Consorzio inoltre potrà:

- 
- rappresentare e tutelare i propri soci dinanzi allo Stato ed agli Enti pubblici e privati;
 - stipulare convenzioni ed assumere lavori da Enti pubblici e privati da assegnare in esecuzione ai propri associati;
 - fornire consulenza ed assistenza nella elaborazione di progetti imprenditoriali e finanziari ritenuti eticamente corretti, utili ed opportuni;
 - elaborare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione;
 - svolgere attività di controllo amministrativo, contabile, fiscale, legale delle cooperative o società consorziate;
 - richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione sociale;
 - costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o per il Potenziamento Aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

3. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

4. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'attività potrà essere svolta in Italia, negli altri Paesi dell'Unione Europea ed in ogni altro Paese del mondo nel rispetto delle normative vigenti.

5. Il Consorzio potrà dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della società, così come potrà ricevere partecipazioni, interessenze, collaborazione effettiva economica e di sostegno, sempre negli ambiti e nei limiti previsti dalla legge 381/91.

6. Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

art.5

(Soci cooperatori)

1. Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge per i consorzi di società cooperative di cui all'art.27 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n.1577 e successive modificazioni.

Se, durante la vita del consorzio, il numero di soci diviene inferiore la minimo di legge, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale il consorzio si scioglie.

2. Ai sensi della Legge 381/1991 la base sociale dovrà essere costituita da cooperative sociali in misura non inferiore a quanto previsto dall'art.8 della Legge medesima.

Possono essere socie:

- le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 che intendano perseguire gli scopi sociali del Consorzio, che non abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio
- altre società, enti, associazioni ed Onlus che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendano realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

3. Considerata la natura consortile della cooperativa possono divenire soci anche coloro che esercitano, in proprio, o attraverso la partecipazione in società, imprese e/o reti di impresa, attività in concorrenza con quella del consorzio.

art.6

(Categoria speciale di soci)

1. Ai sensi dell'art.2527, comma 3 del Codice Civile, il consorzio può istituire una categoria speciale di soci, in cui vengano ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, la cui posizione giuridica è così disciplinata:

- a) il numero degli ammessi non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori;
- b) la durata dell'appartenenza alla categoria viene determinata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può essere superiore a cinque anni;
- c) il socio ha diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee, ma non può rappresentare altri soci e gli spetta il diritto di voto solo per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio;
- d) i voti complessivamente espressi dai soci appartenenti alla categoria non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea;
- e) il socio appartenente alla categoria non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Consorzio e non gode dei diritti di cui agli artt.2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile;
- f) al socio può essere erogato un rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, esclusa in ogni caso l'attribuzione di esso attraverso l'aumento del capitale sociale;

[Firma: Maria Belli] *[Firma: Paolo Bini]* *[Firma: Giovanni Bini]* *[Firma: Roberto Bini]* *[Firma: Paolo Bini]*

g) oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi: il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico;

h) il socio può essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di durata dell'ammissione nella categoria speciale, in presenza di una delle cause individuate nel prosieguo del presente statuto e nelle ipotesi di:

- inosservanza del dovere di leale collaborazione con la compagine societaria;
- inopportunità del suo inserimento nell'impresa, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario;

2. Se intende essere ammesso nella categoria dei soci cooperatori, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione nella categoria speciale, il socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti per l'attribuzione dei diritti spettanti ai soci cooperatori.

3. Qualora venga riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

4. Qualora l'Organo Amministrativo ritenga che i requisiti prescritti non sussistano, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione scritta all'interessato, unitamente alla delibera di diniego di ammissione: in tal caso, entro il termine di decadenza dei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, il socio appartenente alla categoria speciale può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima convocazione, ai sensi dell'art.2528, quarto comma, del C.C..

art.7

(Procedura di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere quanto qui di seguito elencato:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, non inferiore né superiore all'importo minimo e massimo determinati dalla legge;
- d) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto, applicabile anche per le eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione;

- f) la deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;
- g) la qualità o funzione rappresentativa della persona che sottoscrive la domanda;
- h) il numero dei soci;
- i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- j) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- k) bilancio dell'ultimo esercizio;

l) ogni altro documento che l'Organo Amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta omologazione ed iscrizione nel Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni o l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda e il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

2. L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

3. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A. R., all'interessato.

Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci.

In tal caso, l'assemblea delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione.

4. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione ed al diniego di ammissione.

art.8

(Obblighi e diritti del socio)

1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- dell'importo corrispondente al valore nominale delle quote sottoscritte;

- della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;



Mano Bello *P. B. Bruner* *Valerio Uella* *P. L. Di...*
Desio *Liberto* *Vol* *Corbucci*

- 
- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;
 - b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio;
 - c) ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, in conformità ai Regolamenti approvati;
 - d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- Considerata la natura consortile della cooperativa i soci sono liberi di svolgere liberamente attività in concorrenza con quella del consorzio.
2. Eccettuato quanto stabilito per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno i diritti di cui all'art.2476 C.C.

art.9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

art.10

(Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, e nei seguenti ulteriori casi:
 - a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;
 - b) qualora non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento allo scopo mutualistico;
 - c) qualora si trovi in stato di liquidazione: in tal caso il liquidatore ha diritto di chiedere ed ottenere il rimborso delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate, nei limiti della loro effettiva liberazione.
 2. Il recesso non può essere parziale.
Procedimento ed effetti
 3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con lettera raccomandata A.R.
 4. L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art.1335 C.C.
- Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che l'Organo Amministrativo si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.

5. Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il recesso, l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R., al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto.

6. Il recesso produce effetto:

- a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;
- b) per i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso sia stato comunicato almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In questo secondo caso, l'Organo Amministrativo, su richiesta del recedente, può far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

art.11

(Esclusione)

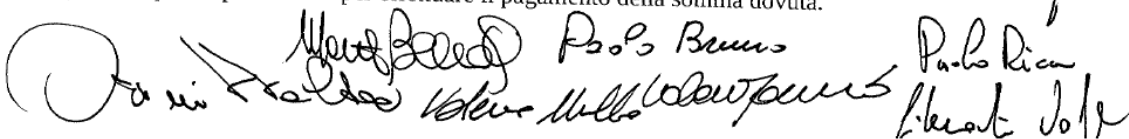
1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e non abbia prodotto la richiesta di recesso;
- b) si renda inadempiente alle obbligazioni derivanti:
 - dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
 - dipendenti dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione;
- d) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la società, e, in particolare, nello svolgimento del rapporto mutualistico;
- e) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti della società, da qualsiasi titolo dipendenti;
- g) non dia esecuzione alla decisione di una controversia di cui sia parte, deferita all'arbitrato;

Procedimento

2. La delibera di esclusione è di competenza dell'Organo Amministrativo e deve essere annotata nel Libro Soci.

3. Nelle ipotesi di cui ai superiori punti b), c), e) e g), prima di deliberare sull'esclusione, l'Organo Amministrativo deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.

4. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, a cura dell'Organo Amministrativo, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R., e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.

Entro il medesimo ultimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto: in tal caso, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura.

5. Qualora il socio escluso si renda irreperibile, la delibera di esclusione potrà essergli notificata presso la Casa comunale ove trovasi ubicato il suo domicilio per i rapporti con la società.

6. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti.

art.12

(Delibere di recesso ed esclusione)

1. Salvo che sia prescritta una forma più rigorosa, tutte le comunicazioni tra soci e società in materia di recesso ed esclusione avvengono mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Tutte le controversie tra i soci ed il consorzio in merito alle delibere adottate dall'Organo Amministrativo su tali materie sono sottoposte ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel presente statuto.

art.13

(Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto, nonché dell'eventuale sovrapprezzo versato.

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diviene operativo e non può essere superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.

art.14

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità dei soci cessati)

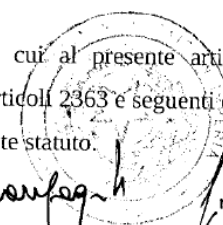
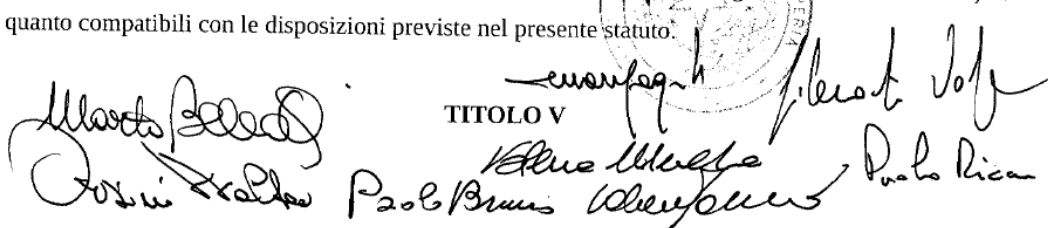
1. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono anche il diritto al rimborso della partecipazione i soci che vengano esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), d) ed f).
 2. Qualora risulti che il socio, receduto o escluso, sia debitore di somme di denaro nei confronti della società, si farà luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corrispondenti, ai sensi degli art.1241 e seguenti del Codice Civile.
 3. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
- Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

art.15

(Strumenti finanziari)

1. Ai sensi dell'art.2483 C.C., con deliberazione assembleare, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 C.C., la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 111-octies delle Disp. Att. e Trans. del Codice Civile.
2. In tal caso, con apposito regolamento approvato dall'assemblea, saranno stabiliti:
 - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 C.C.;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni previste nel presente statuto.


TITOLO V


SOCI SOVVENTORI

art.16

(Soci sovventori)

1. Ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, come Soci Sovventori possono essere ammesse nella compagine sociale sia persone fisiche che persone giuridiche, o altri enti, che investano capitali nell'attività d'impresa svolta dalla cooperativa, per la costituzione o l'incremento dei Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

L'ammissione di ogni socio sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione del "Libro Soci".

3. I rapporti con i soci sovventori sono disciplinati da un apposito "Regolamento", conforme alla normativa vigente, che deve essere preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum deliberativo previsto per l'assemblea straordinaria.

Conferimenti ed azioni dei soci sovventori

4. I conferimenti effettuati dai soci sovventori costituiscono i Fondi destinati allo Sviluppo Tecnologico o alla Ristrutturazione o al Potenziamento Aziendale, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) ciascuna.

Deliberazione di emissione delle azioni

5. La competenza ad effettuare l'emissione delle azioni spetta all'assemblea ordinaria, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale e motivata esclusione o limitazione del diritto di opzione nella sottoscrizione dei soci cooperatori;
- c) il termine minimo di durata del conferimento, prima del quale il socio sovventore non può recedere;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore alla percentuale massima consentita dalla legge per il mantenimento dei requisiti di mutualità in capo alla cooperativa.

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

6. Salvo che sia diversamente disposto dalla delibera assembleare in occasione della emissione dei titoli, il trasferimento, a titolo oneroso, delle azioni dei soci sovventori è subordinato al gradimento

dell'Organo Amministrativo, che si dovrà pronunciare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della volontà di alienare, recante l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni di pagamento e delle generalità del terzo potenziale acquirente.

7. In caso di diniego, l'Organo Amministrativo dovrà indicare, entro il medesimo termine, il nominativo di un altro acquirente alle medesime condizioni.

In mancanza di tempestiva comunicazione, o di mancata indicazione del nominativo di un altro acquirente, il gradimento si intende concesso ed il trasferimento può essere liberamente effettuato.

Diritti dei soci sovventori

8. L'esercizio del diritto di voto spetta al socio sovventore che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I voti dei soci sovventori, compresi quelli di coloro che rivestano, contemporaneamente, anche la posizione di soci cooperatori:

- sono attribuiti in relazione all'ammontare del conferimento singolarmente effettuato;
- non possono essere superiori a cinque per ciascun socio e, per l'intera categoria, ad un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci: qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

9. I soci sovventori-persone fisiche, o i rappresentanti dei soci sovventori-persone giuridiche, possono essere nominati amministratori della società, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.

10. Fatta salva l'eventuale attribuzione di ulteriori privilegi patrimoniali:

- in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto solo dopo quello dei soci cooperatori;
- in caso di liquidazione della società, i soci sovventori hanno un diritto di prelazione, rispetto ai soci cooperatori, nel rimborso dei conferimenti effettuati.

Recesso

11. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito ed accettato in sede di ammissione.

In caso di recesso, il socio sovventore ha diritto al rimborso delle azioni di cui è titolare, al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

art.17

(Elementi costitutivi)

[Signature]

Polo Bruno, Valerio Marullo, Giuseppe Paolo Riccio

[Signature]

1. Ai sensi dell'art.2518 C.C., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile, formato con:

- i conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci rientranti nella categoria speciale, rappresentati da quote del valore non inferiore al limite minimo a tal fine previsto dalla legge;

- i conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il Potenziamento Aziendale;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili non distribuiti o altrimenti accantonati, con le somme relative alle quote eventualmente non rimborsate a soci receduti o esclusi o ad eredi e legatari di soci defunti e con tutti gli altri proventi a qualunque titolo pervenuti alla società;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva o fondo costituito dall'Organo Amministrativo e/o previsto per legge.

3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

art.18

(Vincoli sulle partecipazioni e loro alienazione)

1. Senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la partecipazione del socio, o parte di essa, non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la Società.

2. Il trasferimento, anche parziale, della quota può avvenire solo a favore di soggetti che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto per partecipare alla cooperativa.

Il socio che intende trasferire deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata A.R., fornendo le indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione in capo al potenziale acquirente.

La delibera dell'Organo Amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere assunta e comunicata al socio con lettera raccomandata A.R. spedita entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del socio.

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di effettuare il trasferimento e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire socio.

La delibera di diniego deve essere motivata e contro di essa il socio può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

art.20

(Ristorni)

1. Nella redazione del progetto del bilancio di esercizio, l'Organo Amministrativo può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, e nella ripartizione dei ristorni, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

2. L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio cooperatore, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi da parte dell'assemblea.

3. I ristorni potranno essere attribuiti ai soci cooperatori attraverso una o più delle seguenti modalità:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale della quota complessivamente detenuta dal singolo socio.

4. Possono essere redatti Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica: detti regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

art.21

(Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni.

art.22

(Assemblea)

1. Le decisioni dei soci vengono assunte in assemblea, con metodo collegiale.

Convocazione

2. L'assemblea viene convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, inviata al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

3. In alternativa, l'assemblea può essere convocata utilizzando uno o più dei modi seguenti:

- mediante avviso scritto consegnato a mano personalmente al socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,

- mediante avviso scritto comunicato al socio tramite posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal singolo socio.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.

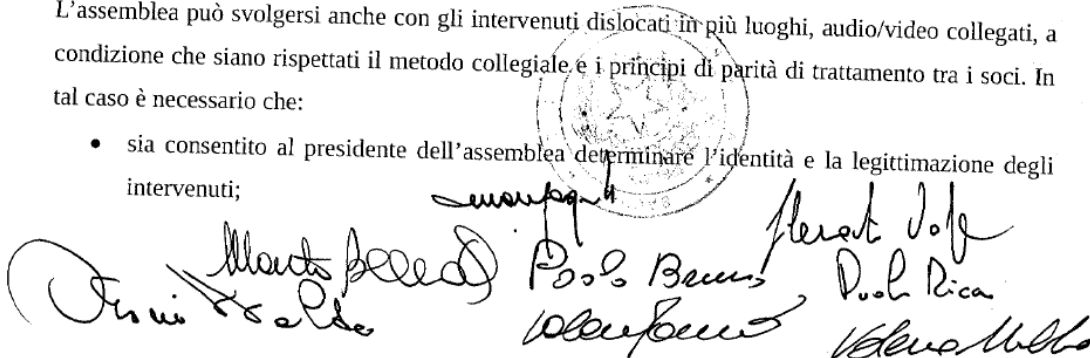
Assemblea Totalitaria

5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, anche per rappresentanza, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori, e i Sindaci se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti.

Allo scopo, perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, e del Collegio Sindacale se nominato, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno due giorni, e che nessuno di essi si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea: di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento tra i soci. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea determinare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. Above the signatures is a circular stamp, likely an official seal of the Consorzio 10.0. The signatures are written over the text of the assembly rules.

- in ogni luogo, audio/video collegatosi predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

art.23

(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini prescritti dalla legge per l'approvazione del bilancio e:
 - a) approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili e sulla ripartizione dei ristorni;
 - b) procede alla scelta della struttura ed alla nomina dell'Organo Amministrativo, nonché, facoltativamente, del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti, in caso di Consiglio d'Amministrazione;
 - c) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - d) determina la misura dei compensi da corrispondere ad Amministratori, Sindaci e Revisore;
 - e) approva i regolamenti;
 - f) delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;
 - g) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - i) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
 - l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
2. L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
3. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, solo su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

art.24

(Quorum)

Quorum costitutivi

1. L'assemblea è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quorum deliberativo

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le delibere relative alle nomine alle cariche sociali, le quali possono essere assunte anche a maggioranza relativa.
3. Sono comunque fatte salve tutte le diverse maggioranze previste in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto per particolari delibere o altro.

art.25

(Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta. Possono partecipare alle assemblee i rappresentanti legali degli enti associati o loro soci purché muniti di delega.

2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica quanto specificamente prescritto nel presente statuto.

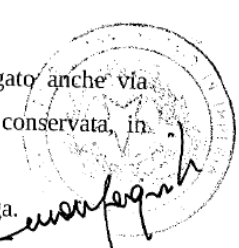
3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno il diritto di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

La delega non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e per più di un'assemblea, non può essere attribuita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, ai dipendenti della società né delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un altro socio.

4. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.



[Handwritten signatures and names: Pierat, Montebello, P. B. Brun, P. L. Bica, and others]

art.26

(Votazioni)

1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. Il voto deve sempre essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e astenuti.

art.27

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, essa è presieduta dalla persona designata dai presenti, a maggioranza. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.
2. Salvo il caso in cui sia presente un notaio, l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

art.28

1. La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da almeno tre membri, nel numero concretamente determinato dall'assemblea prima dell'elezione.
 2. La maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione devono essere scelti tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il Consiglio d'Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.
 3. L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.
 4. La revoca degli amministratori, o di alcuno di essi, può essere deliberata in ogni tempo, senza necessità di motivazione, anche in assenza di giusta causa ed anche nel caso di nomina a tempo determinato.
- In caso di revoca deliberata in assenza di giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di amministrazione comporta

l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno.

5. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

art.29

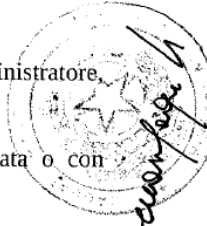
(Compiti dell'Organo Amministrativo)

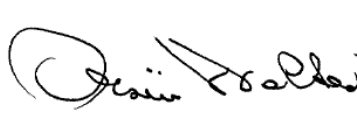
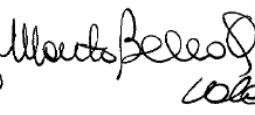
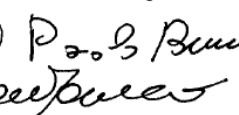
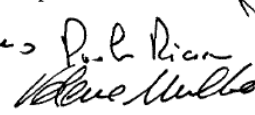
1. Fatte salve le competenze riservate ai soci dalla legge, l'Organo Amministrativo è investito del potere di gestione della Società.
2. Ad eccezione delle materie indicate dall'art.2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Almeno ogni 180 (centottanta) giorni, i delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

art.30

(Convocazioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o, se nominato, dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire ai soci una tempestiva informazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da recapitarsi almeno due giorni prima, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano



stati preventivamente ed espressamente comunicati dai singoli amministratori, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, salvo che nel caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri.

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7. Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del C.d.A. possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento. In tal caso è necessario che sia consentito al presidente determinare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; in ogni luogo, audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio presenza va allegato al verbale; sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

art.31

(Cessazione dalla carica e reintegrazione del Consiglio)

1. Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale o dal Revisore, se nominati, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

2. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.
3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale, se nominato, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- In tale ultimo caso, in mancanza del Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo potrà essere convocata anche per iniziativa di un singolo socio.
4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo viene ricostituito.

art.32

(Compensi agli Amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e, con delibera assembleare, possono essere loro attribuiti:
- un emolumento annuo complessivo,
 - un'indennità di fine rapporto, da costituirsi tramite periodici accantonamenti o tramite sistemi assicurativi o previdenziali.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

art.33

(Rappresentanza)

1. La rappresentanza generale della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.
- Al Vice Presidente è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio".
2. Previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO IX
CONTROLLO LEGALE E CONTABILE

art.34

(Norme generali)

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp with star and text]

[Handwritten signatures: Monti, Bello, Paolo Brun, Paul Ricci, etc.]

- 
1. L'assemblea nomina un Collegio Sindacale nei casi in cui sia prescritto dall'articolo 2477 del Codice Civile, o, facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno.
 2. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli art.2399 e 2409 quinquies del Codice Civile non possono essere nominati Sindaco o Revisore, e, se nominati, decadono dall'ufficio.
 3. I sindaci o il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito o il Revisore nuovamente nominato.
 4. I sindaci ed il revisore possono essere revocati solo per giusta causa, con deliberazione dell'assemblea dei soci che deve essere approvata con decreto del Tribunale competente, sentito l'interessato.
 5. I sindaci ed il Revisore sono rieleggibili.
 6. La retribuzione annuale dei sindaci e del Revisore è determinata nella delibera di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
 7. Al Collegio Sindacale ed al Revisore si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, salvo che per quanto specificamente disciplinato nel presente statuto.

art.35

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di controllo contabile.
2. Sia nelle ipotesi di nomina obbligatoria che facoltativa, il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti ed è disciplinato dalle seguenti norme:
 - tutti i componenti effettivi ed i supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia;
 - il Presidente è nominato dall'assemblea, nella delibera di nomina;
 - in caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano, fino alla delibera di integrazione;
 - il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403/bis C.C.;
 - in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla delibera di assemblea di integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni: i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;
 - il Collegio Sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima; l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che ne consenta la prova dell'avvenuta ricezione;

- il Collegio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, ne siano presenti tutti i componenti.

(Revisore)

3. Quando la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria, può essere nominato un Revisore, tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-ter Codice Civile, con la responsabilità di cui all'art.2409-sexies Codice Civile.

TITOLO X CONTROVERSIE

art.36

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove è posta la sede sociale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le risoluzioni sono altresì vincolanti, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

art.37

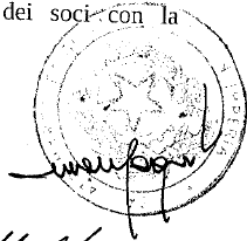
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]



(Scioglimento anticipato)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Il suo scioglimento anticipato volontario è deliberato dall'Assemblea.
3. Il verificarsi di una causa di scioglimento deve essere accertato, senza indugio, dall'Organo Amministrativo, che deve procedere agli adempimenti di legge e, se del caso, deve convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi in materia di:
 - nomina del o dei liquidatori;
 - regole di funzionamento, in caso di pluralità di liquidatori;
 - criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - poteri dei liquidatori, con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, o di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
 - atti necessari per la conservazione del valore dell'azienda, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa attraverso di essa o di suoi rami.
4. In assenza di delibera sulla nomina dei liquidatori o sulle modalità della liquidazione, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento costituiscono l'organo amministrativo, e le sue regole di funzionamento e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società: in tali casi si applica l'art.2489 C.C.

art.38

(Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge n. 59/92.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

art.39

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo può

predisporre Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto

I Regolamenti potranno disciplinare il funzionamento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.

art.40

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

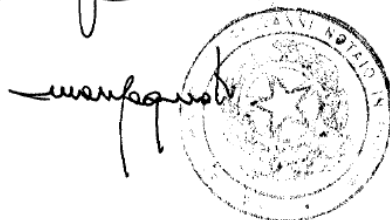
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere effettivamente osservati.

art.41

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in subordine, le norme sulle società a responsabilità limitata.

[Handwritten signatures:]
Dario Fede
Marta Basso
Rob Basso
Roberto Basso
Polo Ricca
Giovanni Mercurio
Fiorio Joly



30 di 30